

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Convocazione 1^a Seduta pubblica

OGGETTO:

AGEVOLAZIONI INERENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO IMPIEGATI COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO NEI COMUNI PARZIALMENTE METANIZZATI INSERITI NELLA ZONA CLIMATICA "E" DI CUI AL D.P.R. 412/93. AGGIORNAMENTO INDIVIDUAZIONE ZONE GEOGRAFICHE.

L'anno **duemilatredici** addì **VENTISEI** del mese di **NOVEMBRE** presso la sede municipale. Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito **del 20/11/2013, prot. n° 16119**, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco **MARTINI Dott.ssa Morena** e l'assistenza del Segretario Comunale a scavalco **ZANON Dott. Giuseppe**. Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	PRESENTI	ASSENTI
1. BATTAGLIN Helga		*
2. CAMPAGNOLO Giorgio	*	
3. GANASSIN Paola	*	
4. GOBBO Loris	*	
5. GUARISE Adriano	*	
6. MARCHIORI Franco	*	
7. MARCON Ezio		
8. MARTINELLO Ugo	*	
9. MARTINI Morena	*	
10. TREVISAN Gilberto		*
11. ZONTA MARCO	*	

Presenti N. 9 Assenti N. 2

Il Sindaco, **MARTINI Dott.ssa Morena**, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: AGEVOLAZIONI INERENTI LA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO IMPIEGATI COME COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO NEI COMUNI PARZIALMENTE METANIZZATI INSERITI NELLA ZONA CLIMATICA “E” DI CUI AL D.P.R. 412/93. AGGIORNAMENTO INDIVIDUAZIONE ZONE GEOGRAFICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO: che il territorio del Comune di Rossano Veneto risulta parzialmente metanizzato ed inserito, come dalla tabella allegato A) del D.P.R. n. 412 del 26.8.1993, nella zona climatica E;

VISTO:

- l'art. 8, comma 10 – lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 sostituito nel testo dall'art. 12, comma 4) della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che disciplina l'applicazione di un beneficio fiscale per i consumi di gasolio e G.P.L. usati come combustibili di riscaldamento, impiegati nelle frazioni metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica “E” di cui al D.P.R. soprarichiamato, esclusi dall'elenco di cui al D.M. 9 marzo 1999, purché individuate annualmente con apposita Deliberazione Consiliare da comunicare al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

- il Regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e G.P.L. emanato con D.P.R. 30 settembre 1999, n. 361;

- il D.L. del 30.09.2000, n. 268, coordinato con la Legge di conversione 23.11.2000, n. 354, il quale all'art. 4, comma 2), precisa che “ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1), come sostituita dall'art. 12, comma 4) della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 27, comma 3) della Legge 388 del 23 dicembre 2000, per “frazioni di Comuni” si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2 comma 4) del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa comunale ivi comprese le aree in cui insistono case sparse;

- la determinazione dell'Agenzia delle Dogane in data 23.01.2001 (G.U. n. 24 del 30.01.2001), come integrata e modificata con successiva determinazione della stessa Agenzia in data 03.04.2002 (G.U. n. 84 del 01.04.2002);

- l'art. 2, comma 13) della Legge 22.12.2008, n. 203 ai sensi del quale le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul G.P.L. di cui al comma 2) dell'art. 13 della Legge 28.12.2001, n. 488 erano state ulteriormente prorogate fino al 31.12.2009;

- la Legge 23.12.2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che non prevedeva più l'estensione del beneficio di cui all'art. 8, comma 10, della L. 448/98 e s.m.i. ai residenti all'interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

VISTE: le note dell'Agenzia delle Dogane – Ufficio di Vicenza del 07.01.2010 Prot. n. 196RU, del 12.4.2010 Prot. n. 41017RU e del 26.4.2010 Prot. n. 8261RU, nonché la Circolare N. 7 della Prefettura di Vicenza Prot. n. 383/2010 del 26.1.2010 che confermavano che a datare dall'1.1.2010 il beneficio si applica alle sole frazioni non metanizzate ubicate fuori dal centro abitato ove ha sede la casa comunale ed individuate in delibera consiliare nei Comuni in zona climatica E;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione di Consiglio C. n. 20 del 18.2.2010, esecutiva, con la quale venivano individuate, su allegata planimetria, le zone del territorio comunale, ai fini dell'applicazione delle misure agevolative di cui alla citata L. 448/98 e successive modificazioni, (individuazione prevista per l'anno 2010 e confermata anche per gli esercizi successivi fino al 2013, non essendo modificata la situazione di non metanizzazione delle aree);

VERIFICATO che con il medesimo provvedimento, il Consiglio Comunale, individuando le zone non metanizzate del Comune (sulla base della planimetria di rilievo delle reti del gas), ha riconfermato il parametro già fissato con Delibera di C.C. n. 85/2007 da considerare per l'individuazione delle zone non metanizzate del Comune (aree poste oltre i 20 mt. di distanza dalla rete, intendendo con ciò il punto di possibile allacciamento quale può essere la recinzione, il confine di proprietà, ecc.);

CONSIDERATO, pertanto, che il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c) della Legge n. 448/1998, è applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica "E", appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del D.L. n. 268/2000 come "...porzioni edificate...ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

VERIFICATO che sono intervenute alcune variazioni estensive sulla rete di distribuzione del gas insistente nel territorio comunale e che si rende pertanto necessario modificare la cartografia allegata alla predetta deliberazione consiliare n. 20/2010;

VISTO che il competente Servizio LL.PP./Manut. Patrimonio, sulla base degli ultimi dati aggiornati forniti dalle Società distributrici Eni – Italgas di Bassano del Grappa e Ascopiave SpA di Pieve di Soligo (TV), ha elaborato la nuova planimetria allegata alla presente deliberazione sub A) per formarne parte integrante e sostanziale, nella quale risultano individuate le frazioni, quali porzioni territoriali edificate non metanizzate del Comune di Rossano Veneto, comprese le case sparse e la delimitazione del centro abitato, ai fini dell'applicazione delle misure agevolative di cui trattasi, e ritenuta l'effettuata individuazione rispondente alla situazione di fatto e di diritto;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 12, p. 4 - lett. c) della L. 488/1999;

Delibera

1 – di **APPROVARE**, per le ragioni in premessa evidenziate, l'aggiornata cartografia allegata al presente provvedimento sub A) ai fini dell'applicazione delle misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per il riscaldamento nelle frazioni parzialmente non metanizzate, della zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4 del D.L. 268/2000 come "... porzioni edificate.... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

2 – di **DARE ATTO** che l'ambito applicativo del beneficio in questione viene individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) come modificato dall'art. 12, comma 4, della Legge 23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla Legge 23.11.2000, n. 354;

3 – di **RICONFERMARE** il parametro già fissato con Delibera di C.C. n. 85 del 28.12.2007 e convalidato con successiva Deliberazione Consiliare n. 20 del 18.2.2010 e da considerare per l'individuazione delle zone non metanizzate del Comune (sulla base della planimetria di rilievo delle reti del gas), considerando le aree del territorio comunale poste oltre i 20 mt. di distanza dalla rete, quali aree non metanizzate ai fini dei benefici fiscali in parola (intendendo con ciò il punto di possibile allacciamento quale può essere la recinzione, il confine di proprietà, ecc.);

4 – di **DISPORRE** l'invio del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni richiamate in premessa, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Dogane - e al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale, nonché all'Agenzia delle Dogane di Vicenza;

5 – di **PROVEDERE**, inoltre, affinché il contenuto del presente provvedimento, sia adeguatamente pubblicizzato ai fini della fruizione del beneficio a favore dei soggetti aventi diritto.

Sulla suestesa proposta di deliberazione è stato acquisito il seguente parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267:

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SERV. TECNICO
F.to ARCH. CORRADO BONANNO

ROSSANO VENETO

PROGETTO DI
P.L. 10/2011



SECT. U

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROV. TV

SETTORE URBANISTICO

PROV. TV

PROGETTO DI

PROV. TV

Scale 1:1000

Legend

- Blue line: Limito comunale
- Red line: Limito urbano
- Green line: Via pubblica
- Purple line: Via privata
- Yellow line: Via pubblica di cui è in corso l'opera
- Pink line: Via pubblica di cui è in corso l'opera



L'Ass. Marinello illustra la suestesa proposta di deliberazione.

APERTA LA DISCUSSIONE.

MARCON: sono d'accordo su questa agevolazione che diamo ai cittadini interessati da diversi anni; chiedo all'amministrazione, ovviamente se possibile, di fare pressione sugli enti preposti in modo da allacciare piu' cittadini possibili.

Il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione **che viene approvata con voti unanimi favorevoli n. 9**, legalmente espressi da n. 9 consiglieri presenti e votanti.

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell'art. 43 comma 6 del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

=====

N. **1029** Reg. Pubbl.

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **06/12/2013** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

li **06/12/2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

=====

Si certifica che la presente deliberazione, è **DIVENUTA ESECUTIVA** il per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

=====